

**IMPRESE FERROVIARIE**  
in possesso del Certificato di Sicurezza per il  
trasporto merci

Loro Sedi

**RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a.**

– Amministratore Delegato

– Sicurezza di Rete

– Direzione Tecnica

piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

p.c. **ASSOFER**

Piazza Cola di Rienzo, 80a

00192 Roma

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI**

**Direzione Generale per le Investigazioni  
Ferroviarie**

Via Caraci, 36

00157 Roma

**Oggetto: Rottura di un fusello del carro matr. 23 83 436 3032.9 in composizione al treno  
deragliato presso Formia il 25 giugno 2013.**

Sul carro in oggetto, il cui Detentore e Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM) è la società SITFA s.p.a., sviato in data odierna presso Formia mentre si trovava in composizione al treno 60629 di Trenitalia, è stata rilevata la rottura di un fusello di un asse.

In considerazione della potenziale gravità delle conseguenze di questa tipologia di incidenti, codeste Imprese Ferroviarie devono richiedere alla succitata SITFA s.p.a. di effettuare tutte le verifiche necessarie per garantire che i propri carri siano in condizione di circolare in sicurezza, acquisendone evidenza tracciabile.

Dovrà essere in particolare richiesto di fornire evidenza che i carri che hanno effettuato le ultime revisioni presso la stessa officina che ha effettuato l'ultima revisione del carro in oggetto siano in condizioni di circolare in sicurezza.

Nelle more del ricevimento di tale evidenza codeste Imprese dovranno richiedere alla società SITFA s.p.a. se i carri di cui sopra possano continuare a circolare ed in caso affermativo con quali limitazioni.

In tale ultimo caso dovranno comunque essere adottate riduzioni di velocità nel percorrere i deviatori e gli altri apparecchi del binario ed inoltre il Gestore dell'infrastruttura dovrà adottare le necessarie cautele atte a prevenire possibili danni alle persone presenti sui marciapiedi delle stazioni.

Si ricorda inoltre all'impresa ferroviaria Trenitalia di dar seguito a quanto previsto per la circostanza in oggetto dall'articolo 5 del Regolamento UE 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

Il Direttore  
Ing. Alberto Chiovelli  
